

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 25 OTTOBRE 2001 (4323)

(A.C. 4323 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4323 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

(A.C. 4323 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4323 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, APPENDICI, PROTOCOLLI, DICHIARAZIONI E ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 18 NOVEMBRE 2002 (4616)

(A.C. 4616 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4616 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002.

(A.C. 4616 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 198 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4616 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO IL 3 NOVEMBRE 2001 (4611) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALZOLAIO ED ALTRI; ZANELLA ED ALTRI (2674-2871)

(A.C. 4611 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4611 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

(A.C. 4611 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

(A.C. 4611 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Competenze regionali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6,

commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.

(A.C. 4611 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.329.550 euro

annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4611 – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE: MASSIDDA ED ALTRI; VALPIANA; SERENA; PISCITELLO; BATTAGLIA ED ALTRI; DORINA BIANCHI; NAN; MORONI; MIGLIORI: DISCIPLINA DEL SETTORE ERBORISTICO (278-925-1005-1139-1851-2411-2330-2377-2457)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 7.01, 11.01, 11.02 Marcora e 11.03 Giacco.

NULLA OSTA

Sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1 Mancini, 13.1 Giacco e sull'articolo aggiuntivo 11.01 Marcora, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

a) le attività di coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di « prodotto erboristico »;

b) la presentazione del prodotto erboristico al fine di garantire al consumatore sia i termini qualitativi che la corretta conoscenza della destinazione d'uso;

c) i requisiti professionali dell'erborista e il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare l'attività di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto erboristico;

d) l'attività commerciale al dettaglio definita come erboristeria.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di commercializzazione di piante, loro parti e loro derivati, destinati all'uso alimentare e dietetico, nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Oggetto).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.

***1. 1.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.

***1. 2.** Marcora, Meduri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.

***1. 3.** Battaglia, Giacco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: che, per loro natura fino alla fine della lettera.

1. 4. Giacco, Marcora, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le norme per garantire la sicurezza e la qualità delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati usati in erboristeria, al fine di garantire al consumatore i termini qualitativi e la corretta conoscenza della loro destinazione d'uso;

1. 5. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: trasformazione aggiungere le seguenti: , di lavorazione.

1. 7. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 8. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

1. 9. Valpiana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge non si applica alle piante officinali e loro derivati, destinate ai prodotti a base delle stesse, già disciplinati da norme comunitarie e nazionali.

1. 10. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

* **1. 11.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

* **1. 12.** Battaglia, Giacco.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

* **1. 13.** Zanella, Cima.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per « prodotti erboristici », i prodotti a base di piante o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati destinati a favorire lo stato di benessere coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo, per i quali, alla dose utilizzata per i prodotti erboristici, non esiste documentazione scientifica di attività terapeutica; conseguentemente i prodotti erboristici non possono vantare alcuna attività di cura delle malattie;

b) per « parti di piante », le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;

c) per « droga », la porzione di pianta fresca o essiccata.

2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante geneticamente modificate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a base di piante *fino alla fine della lettera con le seguenti:* privi di potere nutritivo o impiegati a scopo non nutritivo a base di piante, le loro parti e i loro derivati, nonché i prodotti assimilabili anche miscelati con prodotti di libera vendita, non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, e tali da potere essere definiti naturali.

2. 1. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole da: a base di piante *aggiungere le seguenti:* officinali singole o in miscela.

2. 2. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e loro derivati *aggiungere le seguenti:* ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.

2. 4. Battaglia, Giacco.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole da: e loro derivati *aggiungere le seguenti:*

ed i preparati a base delle stesse realizzabili dall'erborista in erboristeria o dal farmacista in farmacia.

2. 3. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: destinati fino alla fine della lettera con le seguenti: , diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell'organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici, alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parola da: favorire fino a: organismo con le seguenti: stimolare le naturali difese dell'organismo o in grado di proteggerne le funzioni fisiologiche.

2. 5. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: organismo aggiungere le seguenti: umano, animale o vegetale.

* **2. 6.** Giacco, Battaglia, Meduri, Marcora.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: organismo aggiungere le seguenti: umano, animale o vegetale.

* **2. 7.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per i quali fino a: conseguentemente.

2. 8. Zanella, Giacco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: per i quali fino a: terapeutica con le seguenti: i quali, alla dose utilizzata per i prodotti erboristici, non hanno finalità terapeutica e non possono vantare tale attività.

2. 9. Marcora, Meduri, Giacco, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non esiste documentazione scientifica con le seguenti: non esistono, in non meno di due studi clinici randomizzati (RC), risultati statisticamente significativi.

* **2. 10.** Battaglia, Giacco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non esiste documentazione scientifica con le seguenti: non esistono, in non meno di due studi clinici randomizzati (RC), risultati statisticamente significativi.

* **2. 24.** Palumbo, Moroni Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I prodotti erboristici non possono vantare alcuna attività di cura e profilassi delle malattie.

2. 11. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine della lettera.

2. 12. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: umane e animali.

* **2. 13.** Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: umane e animali.

* **2. 14.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per « parti di piante » con le seguenti: per « parti di piante officinali » o « parti ».

2. 15. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: la porzione fino alla fine della lettera con le seguenti: la pianta o sezione di pianta contenente i principi attivi.

2. 16. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguenti: o pianta in toto contenente i principi attivi.

* **2. 17.** Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguen-

ti: o pianta in toto contenente i principi attivi.

* **2. 18.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguenti: cui si riconosce la primarietà di apporto in principio attivo peculiare.

2. 19. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) per « uso erboristico », l'utilizzo dei prodotti di cui alle lettere a), b) e c) per finalità diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche o alimentari e volte a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale e a coadiuvare le funzioni fisiologiche.

2. 20. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) per « derivati », le forme di presentazione del fitocomplesso.

2. 21. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Costituiscono il prodotto erboristico:

a) le piante, anche intere, vendute allo stato di prodotto essiccato e parti di esse, intere, frantumate o polverizzate, singole o miscelate;

b) le droghe selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;

c) le miscele di piante o di parti o di droghe ottenute estemporaneamente;

d) i derivati proposti singolarmente o in miscela;

e) talune sostanze naturali, non di origine vegetale, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1;

2. 22. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e debbano essere conformi alla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.

2. 23. (Testo modificato nel corso della seduta) Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

(Approvato)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.
(Tabella)

1. Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici sono ricompresi in una tabella, predisposta e aggiornata ai sensi del presente articolo.

2. La tabella di cui al comma 1 è predisposta con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La tabella di cui al comma 1 riporta la dose massima per parte di pianta e per tipo di derivato alla quale le singole

piante, loro parti e droghe possono essere utilizzate come prodotti erboristici ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Le metodiche analitiche di controllo si basano sulle farmacopee ufficiali degli Stati membri dell'Unione europea.

4. La tabella di cui al comma 1 è aggiornata almeno una volta l'anno con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16.

5. La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici inclusi nella tabella di cui al comma 1 è riservata al farmacista e all'erborista.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Tabella).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Tabella).

1. Le piante, le loro parti, le droghe ed i derivati che l'erborista in erboristeria non può detenere, lavorare, trasformare, confezionare e commercializzare sono elencate in una tabella, predisposta con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La tabella di cui al comma 1 individua le piante, in specie e varietà, che, per la loro elevata tossicità anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato

alle officine farmaceutiche ed al farmacista in farmacia per la preparazione dei galenici.

3. 1. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: gli altri prodotti fino a: ricompresi con le seguenti: i derivati che a qualsiasi dosaggio esplicano azioni tossiche e che l'erborista in erboristeria non può detenere, lavorare, trasformare, confezionare e commercializzare sono elencati.

3. 2. Valpiana.

Al comma 2, sopprimere le parole: , adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. 3. Valpiana.

Al comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

3. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a partire dalle tabelle già predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

3. 4. Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 5.** Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 6.** Valpiana.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: riporta aggiungere le seguenti: , ove necessario,.

**** 3. 7.** Battaglia, Giacco, Zanella, Marcora, Meduri.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: riporta aggiungere le seguenti: , ove necessario,.

**** 3. 14.** Palumbo, Moroni, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La tabella di cui al comma 1 riporta anche i criteri di purezza ed altri requisiti obbligatori delle piante, loro parti, droghe e di altri prodotti naturali elencati e le relative metodiche analitiche.

3. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: almeno una volta l'anno.

3. 9. Valpiana.

Al comma 4, sopprimere le parole: , adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. 10. Valpiana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La detenzione e la vendita al dettaglio delle piante incluse nella tabella di cui al comma 1 è riservata al farmacista in farmacia.

3. 11. Valpiana.

Al comma 5, sostituire le parole da: inclusi fino alla fine del comma con le

seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, è riservata al farmacista in farmacia e all'erborista in erboristeria.

3. 12. Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: in farmacia e in erboristeria.

3. 13. Zanella, Giacco.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea, le regioni possono promuovere:

a) la costituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi di coltura esenti dall'impiego di prodotti chimici, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;

b) iniziative volte ad incentivare la coltivazione delle piante officinali adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per quelli montani

e svantaggiati, individuati dalle regioni stesse. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, per:

1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione delle piante officinali, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti;

2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali e delle loro parti.

2. La coltivazione di piante officinali è libera nel territorio nazionale, è assimilata a qualunque attività agricola e deve essere condotta nel rispetto delle norme vigenti e secondo le buone pratiche di coltivazione introdotte con il decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1999. L'azienda coltivatrice di piante officinali può eseguire, al pari di qualunque altra azienda agricola, le operazioni di prima trasformazione, quali il taglio, l'essiccazione, l'imballo e la distillazione, che si rendano necessarie per la realizzazione di prodotti commerciabili all'ingrosso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono promuovere *con la seguente*: promuovono.

4. 1. Mancini.

Al comma 1, lettera b), alinea, primo periodo, sostituire le parole: e svantaggiati con le seguenti: del Mezzogiorno.

4. 2. Mancini.

Al comma 1, lettera b), alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in collaborazione con i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane.

4. 3. Mancini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.

* **4. 4.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Giacco, Battaglia.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.

* **4. 5.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Marcora, Zanella, Meduri, Burtone.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.

* **4. 6.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Requisiti).

1. L'erborista è colui che è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed iscritto nel registro degli erboristi:

a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.

4. 01. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Requisiti dell'erborista).

1. L'erborista è colui che è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3

novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.

4. 02. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Competenze).

1. L'erborista è il professionista qualificato alla lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita delle piante officinali, droghe, derivati e dei prodotti erboristici di cui all'articolo 2, comma 1. La sua preparazione è finalizzata a garantire la qualità delle piante, droghe, derivati e preparati erboristici ceduti ed utilizzati dal consumatore ed a fornire un servizio d'informazione in ordine alle caratteristiche e proprietà delle piante officinali, droghe, derivati e preparati erboristici in funzione del supporto che essi possono dare alle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, contribuendo così al mantenimento dello stato di salute.

2. Sono di competenza dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante e delle relative droghe.

3. Sono di competenza dell'erborista la lavorazione, trasformazione, miscelazione, confezionamento estemporaneo e commercializzazione al dettaglio delle piante e delle relative droghe.

4. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali adibiti all'attività di erboristeria si applicano le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

5. La lavorazione, trasformazione, confezionamento estemporaneo delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati, esclusivamente ai fini della loro

vendita al pubblico, devono avvenire in apposite aree separate, dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.

4. 03. Marcora, Giacco, Battaglia, Meduri, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Competenze dell'erborista).

1. L'erborista è il professionista qualificato alla lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1. La sua preparazione è finalizzata a garantire la qualità del prodotto ed a fornire al consumatore un servizio d'informazione in ordine alle loro caratteristiche e proprietà.

2. Sono di competenza dell'erborista la vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché la loro lavorazione, trasformazione, miscelazione, confezionamento, anche estemporaneo, e commercializzazione.

3. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali adibiti all'attività di erboristeria si applicano le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283.

5. Ai fini della vendita al pubblico, la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento estemporaneo devono avvenire in apposite aree separate, dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.

4. 04. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Preparazione dei prodotti erboristici)

1. La preparazione dei prodotti erboristici è riservata a coloro che sono in

possesto di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1.

3. La preparazione dei prodotti erboristici sfusi inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, esclusivamente ai fini della loro vendita al pubblico, deve avvenire in appositi laboratori separati, ancorché adiacenti, dai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico, dotati di idonei requisiti igienico-sanitari ai sensi dell'articolo 12.

4. L'esercizio dell'attività di preparazione dei prodotti erboristici e derivati sfusi è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Preparazione dei prodotti erboristici).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei prodotti erboristici aggiungere le seguenti:

sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

* **6. 1.** Marcora, Meduri, Battaglia, Giacco.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei prodotti erboristici aggiungere le seguenti: sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

* **6. 2.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia aggiungere le seguenti: , in chimica.

6. 100. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;

a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengano nel nome la voce «erboristico»;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

6. 4. Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive

modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

6. 5. Marcora, Zanella, Giacco, Battaglia, Meduri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

6. 6. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

6. 7. Valpiana.

Al comma 3, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

6. 8. Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Zanella.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: appositi laboratori separati, ancorché adiacenti con le seguenti: in apposite aree separate dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.

6. 10. Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri, Burtone.

Al comma 3, sostituire le parole: appositi laboratori separati, ancorché adiacenti con le seguenti: apposite aree separate.

6. 11. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 4, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

* **6. 12.** Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Burtone.

Al comma 4, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

* **6. 13.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.